Re.Co.Fi.Ma.

Sede legale: Via Andrea Costa n. 114 – 40067 Rastignano – PIANORO (BO)

Capitale sociale interamente versato €. 11.000,00= Registro delle imprese di Bologna
e C.F. n. 02551570373 – REA di Bologna n.347303 – Partita IVA n. 01715351209

Tel. 051-6260261 Sito www.fiscoespress.it –e-mail info@fiscoespress.it



NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

NOTIZIARIO

n.

29

2024

TRATTAMENTO FISCALE PERDITA DI ESERCIZIO Riepilogo della disciplina

CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE Riepilogo della disciplina

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE Sintesi delle informazioni principali



segue



NOTIZIE FLASH

TRANSIZIONE 5.0: PRONTE LE MODALITA' ATTUATIVE

In merito all'agevolazione Transizione 5.0, ci sono state alcune novità:

- a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 è attiva la **Piattaforma Informatica Transizione 5.0** accessibile dall'Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6.08.2024 il decreto 24 luglio 2024 "Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0." Il decreto reca le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d'imposta, con particolare riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all'agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.
- E' stata pubblicata la <u>Circolare Operativa del 16 agosto 2024, n. 25877</u> che in 190 pagine offre importanti chiarimenti per l'applicazione corretta della disciplina agevolativa prevista dal **Piano "Transizione 5.0"** e fornisce un nutrito numero di fac-simile per la corretta applicazione della norma.

DECRETO RISCOSSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.184 del 7 agosto 2024, il <u>Decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110</u> contenente le disposizioni in materia di **riordino del sistema nazionale della riscossione**. Il decreto è entrato in vigore ma, sotto l'aspetto operativo, alcune novità saranno efficaci a partire dall'1/01/2025.

segue



TRATTAMENTO FISCALE PERDITA DI ESERCIZIO

Il trattamento fiscale delle perdite di esercizio cambia a seconda della **tipologia** di soggetto (IRES, IRPEF o esercente arti e professioni) e dal **periodo** in cui sono sorte.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

TRATTAMENTO FISCALE PERDITA DI ESERCIZIO		
	Sotto il profilo fiscale la perdita può essere portata , per i soggetti IRES , in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi :	
	 senza limiti di tempo; in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. 	
PREMESSA	Se la perdita è rilevata nei primi tre periodi d'imposta , la percentuale di riporto aumenta in misura del 100% del reddito imponibile.	
	Tali regole valgono , a partire dal periodo d'imposta 2021 "solare", anche per i soggetti IRPEF in regime di impresa e per i soci di società di persone , a prescindere dal regime contabile adottato.	
	Diversamente, agli esercenti arti e professioni è data la possibilità di compensare orizzontalmente la perdita con eventuali altri redditi prodotti, mentre è negata la possibilità di riporto della stessa.	
SOGGETTI IRES	Per i soggetti IRES, l'ammontare fiscale della perdita di esercizio è determinato apportando al risultato economico civilistico le opportune variazioni in aumento e in diminuzione dettate dalla normativa fiscale ¹ .	
	Come anticipato, si applica una disciplina diversa a seconda che la perdita sia realizzata:	
	 nei primi tre periodi d'imposta; nei periodi d'imposta successivi al terzo. 	

¹ l'art. 84 del TUIR (DPR 917/1986)

segue



PRIMI TRE PERIODI D'IMPOSTA

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo, che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

A tal fine è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- società neocostituita (requisito soggettivo);
- nuova attività produttiva (requisito oggettivo).

Viceversa, sono escluse:

- le società risultanti da operazioni straordinarie di fusione e scissione,
- le società, seppur neocostituite, che acquisiscano attività preesistenti (tramite conferimento d'azienda o ramo d'azienda ovvero l'affitto d'azienda.

In altri termini, le **società neocostituite** svolgenti nuove **attività produttive**, laddove producano perdite d'esercizio nei primi tre periodi d'imposta, possono riportare le perdite in diminuzione del reddito complessivo relativo ai periodi d'imposta successivi:

- senza limiti di tempo;
- in misura pari al 100% del reddito imponibile e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

PERDITE SUCCESSIVE AL 3 PERIODO

Per le perdite successive al terzo periodo di imposta, si prevede che per i soggetti IRES, la perdita possa essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi


- senza limiti di tempo
- in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi
- per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Ciò significa che, potendo abbattere al massimo l'80%, **almeno il 20% del** reddito conseguito è oggetto di tassazione.

segue







IL DIVIETO DI RIPORTO DELLE PERDITE

In merito al **divieto di riporto delle perdite**, la norma ne inibisce il riporto quando **si verifichino congiuntamente** le seguenti ipotesi:

- a) la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società che ha realizzato le perdite viene trasferita o acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo;
- b) nel periodo compreso **tra i due anni antecedenti e i due anni successivi** a quello nel corso del quale si è verificato il predetto trasferimento delle partecipazioni, **viene modificata l'attività principale** esercitata dall'impresa nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.


Il divieto al riporto della perdita non opera se è superato il c.d. "**test di vitalità**", ossia se la società soddisfa entrambe i seguenti requisiti:

- a) numero di dipendenti mai inferiore a 10 nel biennio precedente a quello in cui ha avuto luogo il trasferimento della partecipazione;
- b) **ammontare dei ricavi e proventi** dell'attività caratteristica, nonché entità di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi risultati dal



	conto economico relativo all'anno precedente in cui è avvenuto il
	trasferimento della partecipazione – superiore al 40% della media dei due
	esercizi anteriori.
	Al fine di disapplicazione della norma antielusiva , il contribuente deve
	presentare Interpello.
	presentate interpeno.
	La medesima disciplina può essere applicata anche ai soggetti
	IRPEF "limitatamente alle società in nome collettivo ed in
	accomandita semplice".
	7
SOGGETTI IRPEF	La disciplina relativa al trattamento delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF si
	differenzia a seconda che il contribuente – soggetto IRPEF – sia:
	lavoratore autonomo esercente arte o professione;
	 in regime d'impresa (contabilità semplificata e ordinaria).
SOGGETTI IRPEF	Per gli esercenti arti e professioni , la perdita può essere utilizzata in
ESERCENTI ARTI E	compensazione orizzontale con altri redditi generati nel periodo di qualsiasi
PROFESSIONI	natura, ma non è prevista la riportabilità della stessa agli esercizi successivi.
	Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
	dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
	sono computate:
	in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta cioè
	possono essere utilizzate dapprima in " compensazione orizzontale ", in misura
SOGGETTI IRPEF IN	piena, con eventuali ulteriori redditi d'impresa conseguiti dal soggetto IRPEF
REGIME DI IMPRESA	nel medesimo periodo;
	 per differenza, nei successivi. Quanto all'ammontare, occorre distinguere se:
	✓ le perdite sono prodotte nei primi tre anni d'imposta – fermo restando
	che si tratti di una nuova attività – sono riportabili in misura del 100%
	del reddito d'impresa,
	✓ le perdite sono rilevate nei periodi successivi al terzo, possono essere
	portati in diminuzione del reddito d'impresa in misura dell'80% di
	quest'ultimo.





segue



modificando altresì la compagine sociale, ai fini fiscali la variazione ha effetto immediato e il risultato d'esercizio (utile o perdita) è attribuito secondo le nuove quote di partecipazione esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Il reddito imputato al socio di società di persone ha natura di **reddito da partecipazione**, il quale va inquadrato nella categoria reddituale propria della società che lo produce, quindi, per le partecipazioni in SNC e SAS, trattasi di **reddito d'impresa**.

La modalità con cui l'utile o la perdita della società concorre a determinare il **reddito del socio** sono diverse a seconda che quest'ultimo sia o meno un imprenditore. In particolare, se il socio è:

- una persona fisica non titolare di partita IVA ovvero titolare di reddito d'impresa, concorre a formare il reddito complessivo per trasparenza e, in caso di perdita, la stessa è:
 - deducibile, in misura piena, solo da potenziali altri redditi d'impresa conseguiti nell'anno (c.d. "compensazione verticale");
 - I'eventuale eccedenza è riportabile, senza limiti di tempo, in diminuzione dei redditi della medesima categoria nel limite dell'80% del reddito imponibile (ovvero nel 100% nell'ipotesi di perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta);
- una società soggetta ad IRES concorre a formare reddito d'impresa e, l'eventuale perdita riduce gli utili attribuiti nei periodi d'imposta successivi dalle medesime società senza limiti di tempo.

segue



CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Nella dichiarazione dei redditi 2024 (riferita all'anno di imposta 2023) è possibile beneficiare della detrazione pari al 19% delle spese sostenute per gli studenti universitari cd. "fuori sede".

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CANO	NI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
	Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contratti di locazione, dei contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento degli studenti fuori sede, per un importo non superiore a euro 2.633.
PREMESSA	La detrazione spetta anche agli iscritti: agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari; ai nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
LIMITI DI DETRAIBILITA'	Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta: a) per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; b) in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. Come anticipato, la detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633.
SPESE ESCLUSE DALLA DETRAZIONE	La detrazione non spetta per: il deposito cauzionale le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione costi di intermediazione spese di pulizia se autonomamente addebitate



	La detrazione non spetta agli studenti che frequentano corsi post-laurea		
	quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che		
	all'estero.		
	Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti , il canone		
	è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto, a prescindere dal		
	fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della		
CANONE	detrazione.		
COINTESTATO	La detrazione però:		
	spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma,		
	è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.		
	Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui		
CANONE	lo studente risulti fiscalmente a carico, la detrazione compete al familiare.		
SOSTENUTO DA SOGGETTI DIVERSI	Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti		
DALLO STUDENTE	contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su		
	di un importo massimo non superiore a euro 2.633.		
	Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano		
	università italiane in dipendenza di:		
	1 contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della I. n. 431 del 1998 ² , e		
	cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a		
SCHEMI	uso abitativo.		
CONTRATTUALI PREVISTI	Sono detraibili anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a		
PREVISII	uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo, redatti in		
	conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un		
	contratto specifico per studenti		
	2 contratti di ospitalità		

 $^{^{2}}$ e successive modificazioni

segue



	3	atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza
		fine di lucro e cooperative
	Gli stu	denti devono e ssere iscritti ad un corso di laurea presso un'università:
	1.	ubicata in un comune diverso da quello di residenza ,
	2.	distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri,
	3.	in una provincia diversa .
DISTANZA CHILOMETRICA FRA IL COMUNE DI RESIDENZA DELLO STUDENTE E IL COMUNE DOVE HA SEDE L'UNIVERSITÀ		Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
SEDE E GRAVERSITA	partic	verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso. In olare, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve , lata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti ³ .
		iritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei collegamenti risulti pari eriore alla distanza di 100 km.
	Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche	
		lenti iscritti a un corso di laurea presso un'università situata fuori dal
CORSO DI LAUREA PRESSO	territo	rio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell'Unione europea,
UN'UNIVERSITÀ	ovver	o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
UBICATA ALL'ESTERO	europ	eo.
	На	nno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso
	limite,	anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus in quanto possono

³ Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento "misto" (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell'università, la distanza tra i due comuni può essere misurata **sommando il percorso ferroviario e quello stradale**, considerando per entrambi quello più breve.



	essere considerati come studenti "fuori sede" per il periodo di durata del progetto.
DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE	Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante le quietanze di pagamento da cui risulti l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" o mediante prova cartacea della transazione ovvero tramite: • ricevuta della carta di debito o della carta di credito, • copia bollettino postale, • MAV, • Copia dei pagamenti con PagoPA, • estratto conto, • ecc Di seguito, una tabella di riepilogo della documentazione da controllare e conservare ai fini della detrazione delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede:
	DOCUMENTAZIONE DA CONSEDVADE
	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
	copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della Legge n.431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento
	Quietanze di pagamento che indicano anche l'utilizzo del sistema di pagamento tracciabile
	In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via

Re.Co.Fi.Ma.

NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI



Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti
dalla legge per usufruire della detrazione.

segue



CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto il "concordato preventivo biennale", un nuovo istituto di compliance volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti. L'istituto consente, di fatto di formulare una **proposta di tassazione invariata per il biennio 2024-2025** basata sulle proiezioni reddituali future.

Di seguito una sintesi delle informazioni principali.

	CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
IL MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO	L'Agenzia delle Entrate propone al contribuente l'ammontare di reddito (e del valore della produzione ai fini Irap) da considerare per il conteggio delle imposte e dell'IRAP per il biennio 2024-2025 (solo 2024 per i soggetti forfettari).
	In caso di accettazione della proposta di concordato, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi oggetto di concordato nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel biennio di concordato non saranno rilevanti.
VANTAGGI	Il primo evidente vantaggio di adesione al concordato è "bloccare" la soglia di reddito da tassare. Pertanto il maggior reddito effettivo non risulta imponibile. L'adesione determina però ulteriori vantaggi per il contribuente: • Accesso ai benefici premiali del regime ISA a prescindere dal punteggio effettivo conseguito, quindi: ✓ esonero dall'apposizione del visto di conformità per compensazione di crediti per importo non superiore a Euro 70.000 euro per IVA, ovvero ad Euro 50.000,00 per IRPEF/IRES e IRAP; ✓ esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo superiore a Euro 70.000,00 annui; ✓ esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative; • esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, c. 1, lett. d) secondo periodo D.P.R. n. 600/73, ovvero



	 anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell'azione di accertamento degli uffici; esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38, D.P.R. n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato; possibilità di tassare il maggior reddito concordato rispetto al
	reddito 2023 con una imposta sostitutiva del 15%-12%-10% a seconda del punteggio ISA ottenuto (o del 10%-3% per i soggetti forfettari, rispettivamente senza o con regime di start up).
SVANTAGGI	 Il CPB non produce effetti ai fini IVA; il regime di CPB non incide sull'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, pertanto sugli accessi, ispezioni e verifiche disciplinati dagli artt. 32, 33 D.P.R. n. 600/73; l'adesione al CPB non comporta una necessaria minor "sensibilità" dell'Amministrazione finanziaria rispetto alla platea complessiva di contribuenti da assoggettare a controllo.
GLI ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA SCELTA	Con la doverosa premessa che l'analisi di convenienza va effettuata caso per caso, si possono fornire i seguenti elementi di massima per valutare se aderire o meno: I'adesione al regime di CPB può essere una buona opportunità soprattutto per i contribuenti con indici ISA bassi se, complessivamente, la proposta formulata dall'Agenzia rappresenta una opportunità "sostenibile" nell'arco di tempo considerato ai fini della procedura; I CPB consente di "cristallizzare" l'ammontare di ricavi/volume d'affari per due esercizi, 2024 e 2025, per cui se il contribuente è già in grado di "stimare" in ottica prospettica la stabilità (o meglio l'incremento) dei ricavi/volume d'affari, l'adesione al CPB presenta indubbi vantaggi; diversamente se la previsione dei redditi futuri è incerta (o improbabile), l'adesione è più rischiosa; I CPB rappresenta certamente una buona opportunità per i soggetti in regime forfettario in quanto la stima di fatturato per l'anno 2024 (unico anno di accordo) è, ad oggi, verosimilmente prevedibile; I'adesione al CPB può rivelarsi comunque controproducente nel caso di contribuenti non "in linea" con la ratio sottesa alla normativa,

segue



	cioè di incentivo alla tax compliance; non è infatti sufficiente aderire al regime di CPB per essere esentati dalle ordinarie attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria; l'adesione al CPB non comporta l'esclusione da controlli e verifiche fiscali, così come da controlli di natura formale o attività di accertamento analitiche.
	L'iter di adesione prevede sostanzialmente queste Fasi:
	FASE 1 - Verifica preliminare dei requisiti di accesso: vanno verificati i requisiti soggettivi e oggettivi di adesione e la presenza di eventuali cause di esclusione previste dalla normativa;
	FASE 2 - Invio all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali necessari relativi all'anno di imposta 2023 per la formulazione del reddito e valore della produzione "concordati" per il 2024 e per il 2025: il reddito e il valore della produzione 2023 vanno rettificati delle componenti straordinarie previste dalla norma;
ITER E TERMINI DI ADESIONE	FASE 3 - Ottenimento della proposta e valutazione di convenienza all'adesione: è la fase più complessa. È necessario ipotizzare il reddito e il valore della produzione attesi per il 2024 e il 2025 (considerando trend di crescita, previsioni di ricavo ecc.) e quindi calcolare e confrontare il carico fiscale e previdenziale ottenibile considerando da un lato i redditi attesi e, dall'altro, i redditi proposti dall'Agenzia delle Entrate. Di fatto è necessario simulare due dichiarazioni fiscali;
	FASE 4 - Comunicazione di adesione: tramite invio dell'apposito modello ministeriale da inviare telematicamente.
	FASE 5 - Ricalcolo acconti di imposta 2024 in caso di adesione.

Giuseppe lannibelli